

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 settembre 2009, n. 1644

L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e L. 247/07 art. 1 comma 37. Disposizioni operative.

L'Assessore alle Politiche del Lavoro, Cooperazione e Formazione Professionale, prof. Michele Losappio, sulla base dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento sig. Nicola Marasco, confermata Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche del Lavoro, dr.ssa Luisa Anna Fiore, e dal Dirigente ad interim del Servizio Lavoro e Cooperazione, avv. Davide F. Pellegrino, riferisce quanto appresso:

1. La legge 12 marzo 1999 n. 68 all'art. 13 punto 4 prevede l'istituzione, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di un Fondo per il diritto al lavoro dei disabili;
2. Il punto 8 del medesimo articolo dispone che, con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, siano indicati i criteri e le modalità di ripartizione fra le Regioni delle disponibilità del Fondo;
3. Con deliberazioni di Giunta Regionale nn. 1808 e 1809 entrambe del 18/11/2002, esecutive, sono stati approvati gli schemi di convenzione tra la Regione Puglia e l'INAIL e tra la Regione Puglia e l'INPS, per le attività rivenienti dall'applicazione dell'art. 13 della L. 68/99;
4. Con deliberazione di Giunta Regionale n. 1706 del 19/11/2004, esecutiva, sono stati approvati i criteri di ripartizione fra le Province delle risorse finanziarie rese disponibili, dalla competente Commissione Regionale per l'Occupazione dei Disabili (art. 14 L. 68/99), per le finalità previste dall'art. 13 della medesima legge;
5. Con atto n. 352 del 15/3/2005 la Giunta Regionale ha disposto che i medesimi criteri di ripartizione siano validi anche per le risorse nazionali, ex art. 13, di conseguenza le stesse saranno assegnate e liquidate direttamente alle Province non appena ripartite dal Fondo Nazionale e introitate nel bilancio regionale; le Province provvederanno a liquidare direttamente all'INPS e all'INAIL le somme dovute per gli oneri di fiscalizzazione, sulla scorta di apposite convenzioni a stipularsi, in analogia con quelle a suo tempo sottoscritte dalla Regione;
6. Con provvedimento n. 708 del 6/5/2008 la G.R. - nelle more di una modifica della convenzione con l'INPS - ha autorizzato le Amministrazioni Provinciali a versare direttamente all'INPS gli oneri di cui agli artt. 11, 12 e 13 della L. 68/99, sulla contabilità speciale n. 1248, intestata alla sede INPS di Bari, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato, sezione di Bari;
7. L'art. 1 comma 37 della L. 247 del 24/12/2007 “Norme di attuazione del protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale” ha:
 - modificato l'art. 12 della L. 68/99, prevedendo che le Province possono stipulare apposite convenzioni, finalizzate all'inserimento temporaneo dei disabili, anche con la imprese sociali, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e con i datori di lavoro privati, non soggetti all'obbligo di assunzione previsto dalla legge;
 - inserito l'art. 12 bis, con il quale le Province possono stipulare con i datori di lavoro privati tenuti all'obbligo di assunzione, denominati conferenti, e con le cooperative sociali - di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), della L. 381/1991 -, denominati destinatari, apposite convenzioni finalizzate all'assunzione, da parte dei soggetti destinatari, di persone disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nei ciclo lavorativo ordinario, ai quali i soggetti conferenti si impegnano ad affidare commesse di lavoro, nei modi e nei termini in esso indicate;
 - modificato l'art. 13 della L. 68/99, prevedendo che le Province possono concedere un contributo all'assunzione a valere sulle risorse del Fondo Nazionale, secondo le modalità in esso indicate;

8. Negli incontri tecnici tenutisi in data 5/3/2009 e 18/5/2009, presso il Servizio Lavoro e Cooperazione, con i Dirigenti Responsabili degli Uffici Politiche del Lavoro per le Categorie Protette delle Province e i Responsabili Regionali dell'I.N.P.S. e dell'INAIL nel prendere atto delle modifiche introdotte dall'art. 1 comma 37 della L. 247/07 e delle disposizioni previste dalla nota prot. n. 13/III/5130 del 10/4/2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, si è convenuto quanto segue:

- di assicurare i benefici delle fiscalizzazioni fino all'ultima assunzione del disabile dedotta in convenzione, utilizzando le procedure, di cui alle DD.GG.RR. nn. 1706/04, 352/05 e 708/08, così come disposto dal competente Ministero con nota del 10/4/2009;
- di sollecitare le Amministrazioni Provinciali a liquidare, a saldo, gli oneri di fiscalizzazione rivenienti dai precedenti EE.FF.;
- di autorizzare le Province ad utilizzare, anche per le nuove attività, le eventuali economie rivenienti dal parziale utilizzo delle risorse messe a disposizione dalla competente Commissione per il Fondo Regionale per l'Inserimento Lavorativo dei Disabili (ai sensi dell'art. 14 L. 68/99), per le attività previste dal soppresso art. 13 della L. 68/99;
- di utilizzare, per una uniformità di comportamenti nei confronti delle imprese che presentano istanza ai sensi dell'art. 1 comma 37 della L. 247/2007, l'apposito modello, concordato con le Province, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Tanto premesso, si rende necessario prendere atto di quanto convenuto negli incontri tenuti il 5/3/2009 e il 18/5/2009 tra i Responsabili degli Uffici Politiche del Lavoro per le Categorie Protette e i Responsabili Regionali dell'I.N.P.S. e dell'INAIL.

Il presente schema di provvedimento rientra nella specifica competenza della Giunta regionale ai sensi della lett. K) del 4° comma dell'art. 4 della L.R. n. 7/97 e della deliberazione di G.R. n. 3261/98.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCC. MODIF. ED INTEGRAZ.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, su proposta del responsabile del procedimento, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche del Lavoro, confermata dal Dirigente del Servizio Lavoro e Cooperazione nonché Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione, dr. Davide F. Pellegrino, e sulla base della dichiarazione resa e in calce sottoscritta dagli stessi con la quale tra l'altro attestano che il presente provvedimento è di competenza della G.R. - ai sensi dell'art. 4, 4 comma lett. K) della L.R. 7/97 e dalla deliberazione di G.R. n. 3261/98 - propone alla Giunta l'adozione del conseguente, atto finale.

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore, relatore;

vista la dichiarazione posta in calce dal responsabile del procedimento, dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Politiche del Lavoro e dal Dirigente del Servizio Lavoro e Cooperazione nonché Direttore dell'Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro e Innovazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di prendere atto di quanto indicato in premessa e che si intende integralmente riportato;
2. di approvare quanto convenuto negli incontri tenuti il 5/3/2009 e il 18/5/2009 tra i Responsabili degli Uffici Politiche del Lavoro per le Categorie Protette e i Responsabili Regionali dell'I.N.P.S. e dell'INAIL;
3. di disporre l'utilizzo dell'allegato modello, che

fa parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, su tutto il territorio regionale, per la richiesta di accesso al contributo per l'assunzione di lavoratori disabili, ai sensi dell'art. 1 comma 37 della L. 247/2007;

4. di notificare il presente provvedimento ai sog-

getti interessati a cura del Servizio Lavoro;

5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola